



LICEO STATALE "MARIE CURIE"



Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico
 Via Gramsci – 64021 Giulianova (TE) - Cod.Fisc. : 82001900677 – Cod. Mec. : TEPS02000N
 Tel. 085 8008915 teps02000n@istruzione.it website: www.liceomariecuriegiulianova.gov.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno ventidue del mese di dicembre dell'anno duemilasedici alle ore 11:15 presso il Liceo "M. Curie" di Giulianova (Te), facendo seguito agli incontri preliminari dell'08/09/2016 e del 25/11/2016, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico prot. n.6203/V4 del 16-12-2016 ;

- Vista l'Intesa MIUR-OO.SS. rappresentative del comparto Scuola siglata in data 7 agosto 2015 per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017;
- Vista la circolare MIUR del 29-09-2016 prot.14207 Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2016) - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017";
- Vista la nota MIUR del 7 ottobre 2016 , con la quale sono stati resi noti gli importi del MOF per l'a.s. 2016/2017 (sia al lordo stato, sia al lordo dipendente), finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola relativamente al Fondo per l'istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- Vista la nota sindacale unitaria del 3 gennaio 2013;


VIENE STIPULATA

la presente **Ipotesi di Contratto collettivo integrativo del Liceo "M. Curie" di Giulianova (Te) per l'a.s. 2016-17**, con l'impegno delle parti di procedere alla sua sottoscrizione definitiva dopo l'acquisizione del parere positivo dei Revisori dei conti ovvero dopo la decorrenza di trenta giorni dal suo invio ai predetti Revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore:

Dott.ssa Silvia Recchiuti



Recchiuti

PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Patrizia Baratiri

Prof. Gabriele Picciotti

Prof.ssa Ottavia Sales

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS – CONF.S.A.L. SCUOLA

FGU GILDA UNAMS

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata del Contratto Integrativo d'Istituto
- Art. 2 – Procedure di interpretazione autentica

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

- Art. 3 – Obiettivi e strumenti
- Art. 4 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente
- Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa d'istituto
- Art. 6 – Informazione preventiva
- Art. 7 – Informazione successiva
- Art. 8 – Procedure, tempi e validità della contrattazione integrativa
- Art. 9 – Attività sindacale all'interno della scuola
- Art. 10 – Assemblee in orario di lavoro
- Art. 11 – Contingenti minimi in caso di assemblea personale ATA
- Art. 12 – Permessi sindacali
- Art. 13 – accesso agli atti
- Art. 14 – Esercizio del diritto di sciopero
- Art. 15 – Contingenti minimi in caso di scioperi

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Art. 16 – Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Art. 17 – Informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza
- Art. 18 – Figure sensibili
- Art. 19 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
- Art. 20 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

- Art. 21 – Collaborazioni plurime e prestazioni aggiuntive del personale docente
- Art. 22 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale A.T.A.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

- Art. 23 – Risorse disponibili per il trattamento economico accessorio
- Art. 24 - Determinazione delle risorse MOF 2016/17
- Art. 25 - Attività finalizzate
- Art. 26 - Finalizzazione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica
- Art. 27 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica
- Art. 28 - Stanziamenti per il personale docente
- Art. 29 - Stanziamenti per il personale ATA
- Art. 30 - Criteri per l'assegnazione al personale docente degli incarichi e funzioni nelle attività e nei progetti
- Art. 31 - Compensi per incarichi specifici al personale A.T.A.
- Art. 32 – Compensi per intensificazione di prestazioni lavorative e per lavoro aggiuntivo oltre l'orario d'obbligo del personale A.T.A.
- Art. 33 – Direttore dei servizi generali ed amministrativi e sostituto
- Art. 34 - Modalità di conferimento e retribuzione degli incarichi per attività aggiuntive
- Art. 35 - Utilizzo risorse di progetti speciali
- Art. 36 - Valorizzazione del merito del personale docente e natura premiale della retribuzione accessoria

TITOLO SESTO – NORME FINALI

- Art. 37– Referendum
- Art. 38– Clausola di salvaguardia finanziaria

Stella

11/1/17
Bene
Ottavia Sal

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IPOTESI DI ACCORDO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata del Contratto Integrativo d'Istituto

1. Il presente contratto integrativo di istituto è sottoscritto fra il Liceo "M. Curie" di Giulianova, di seguito denominato Istituto, e i rappresentanti sindacali di cui in calce.
2. Il contratto stipulato a livello di Istituzione Scolastica, a norma dell'art. 6 del C.C.N.L. 29/11/2007 e successive modificazioni e integrazioni, si applica a tutto il personale docente e A.T.A. dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
3. Gli effetti del medesimo, una volta stipulato, decorrono dalla data di sottoscrizione e sono validi per tutto l'anno scolastico 2016/17.
4. Il contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il contratto può essere integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti.
6. Al termine di tutte le attività connesse alla contrattazione integrativa d'istituto, raggiunto l'accordo tra parte pubblica, R.S.U. e OO.SS., acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti ovvero trascorsi trenta giorni dall'invio dell'ipotesi di contratto ai Revisori dei Conti senza che siano pervenuti rilievi, il Dirigente Scolastico curerà la pubblicazione del contratto integrativo d'istituto all'albo e sul sito internet della scuola

Art. 2 – Procedure di interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce la clausola controversa e ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

linea

del
be
Ottavio

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
 - a. Contrattazione integrativa;
 - b. Informazione preventiva;
 - c. Informazione successiva;
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, senza oneri per l'Amministrazione;
5. Le delegazioni sono così composte:
Per la parte pubblica:
-dal Dirigente Scolastico che può avvalersi dell'assistenza del personale interno alla scuola da lui stesso prescelto;
-Per la parte sindacale:
-dalla RSU, che può avvalersi dell'assistenza delle OO.SS. firmatarie del CCNL 29/11/2007 regolarmente accreditate.
6. Al termine degli incontri relativi alla contrattazione sarà redatto un verbale sottoscritto dalle parti; la verbalizzazione sarà contestuale.
7. Gli incontri per il confronto-esame possono concludersi con un'intesa o un disaccordo; in caso di disaccordo, nel verbale dovranno essere riportate le diverse posizioni.

Art. 4 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la R.S.U. comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. La comunicazione relativa alla fruizione dei permessi sindacali previsti dalla normativa deve essere inoltrata al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
4. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale (la R.S.U. e le OO.SS.) a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
6. Agli incontri per la contrattazione di istituto partecipa il DSGA, il cui parere è solo consultivo, quando l'oggetto dell'incontro ne richiede la specifica professionalità.
7. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente Scolastico e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti disposizioni di legge. Non sono dunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa tra cui le determinazioni per l'organizzazione degli uffici, le misure incenti alla gestione dei rapporti di lavoro e tutte quelle ascrivibili all'esercizio delle prerogative dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con le

L'elenco

cedi
Ber
Ottavio

norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, del codice civile.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compensi al personale docente ed ATA relativi ai progetti delle aree a rischio e/o a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di Istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 8 – Procedure, tempi e validità della contrattazione integrativa

1. Le trattative devono iniziare di norma non oltre il 15 settembre e terminare di norma non oltre il 30 novembre. Il Dirigente Scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. possono concordare

un calendario di massima degli incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dall'art. 5 del presente contratto. Durante gli incontri verrà fornita anche l'informativa preventiva e successiva sulle materie previste dagli artt. 6 e 7 del presente contratto.

2. La contrattazione si svolge con cadenza annuale. Le parti possono anche prorogare l'accordo già sottoscritto.
3. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta di almeno due delle componenti R.S.U.
4. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto alle singole parti, almeno 5 giorni prima della data dell'incontro, tranne i casi di necessità ed urgenza per i quali, di comune accordo, le parti decidono di non stabilire alcuna formalità e di poter procedere alla notifica con mezzi più rapidi.
5. Gli incontri per un esame congiunto possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di intesa, essa ha valore vincolante per le parti. In caso di disaccordo saranno riportate nel verbale le diverse posizioni.
6. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
7. Trascorsi 30 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti assumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa nell'ambito della vigente normativa di legge, con espresso riferimento al nuovo art. 40 – comma 3° ter – del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede: "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipula di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria previste dall'art. 40 – bis.
8. Le intese raggiunte tra le parti si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza della R.S.U. eletta.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale all'interno della scuola

1. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali, per eventuali ulteriori adempimenti di competenza, ivi compresa l'affissione all'albo sindacale.
2. Al di fuori dell'orario di lezione e di servizio, alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS., è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale.
3. Nella sede della scuola la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge 300/70.
4. La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto hanno diritto di affiggere, nelle bacheche di cui ai precedenti commi 3 e 4, materiale contrattuale, di interesse sindacale o del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa.
5. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 4 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
6. La R.S.U. e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nell'edificio della scuola, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Verold
all. 1000
Bere
Ottavio D. O.

7. Il locale di cui al comma che precede sarà fornito dell'arredo costituita da tavolo e sedie. Potrà essere utilizzata, compatibilmente con le disponibilità, la fotocopiatrice del plesso.

Art. 10 – Assemblee in orario di lavoro

1. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL Scuola 2006-2009, ciascuna assemblea in orario di servizio può avere una durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune.
2. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, per cui il personale dirigente, docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente, in orari e giorni non coincidenti.
3. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
4. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R.S.U. e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
5. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
6. Il Dirigente Scolastico predisponde quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario che fuori orario di servizio, vengano affisse nella bacheca sindacale della scuola nella stessa giornata e vengano tempestivamente trasmesse a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
7. Le adesioni del personale devono essere comunicate almeno tre giorni prima, per permettere alla scuola di avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni e poter verificare le firme dei genitori per presa visione, trattandosi di alunni minorenni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
9. Il Dirigente Scolastico dispone eventuali adattamenti di orario del personale docente e del personale ATA che presta regolare servizio per le sole ore coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale.
11. Nel caso che l'assemblea si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il Dirigente Scolastico consentirà, ad ogni dipendente che partecipa all'assemblea, il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'assemblea stessa e tornare alla sede di servizio.
12. Il personale nel corso dell'anno scolastico ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

Art. 11 – Contingenti minimi in caso di assemblea personale ATA e criteri di determinazione

1. Qualora l'assemblea riguardi anche il personale A.T.A., al fine di contemperare l'esercizio dei diritti sindacali con la garanzia del diritto all'istruzione, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della

Illecito
dell'Assemblea
Ben
Ottavio Paly

legge n. 146/90, allegato al CCNI./99 e dell'accordo integrativo nazionale dell' 8.10.99, si individuano come segue i contingenti minimi, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali:

- n. 1 unità di personale amministrativo negli uffici di segreteria per garantire l'ordinario servizio amministrativo;
 - n. 2 unità di personale ausiliario.
2. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, la scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, tramite sorteggio da effettuarsi tra tutto il personale in servizio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico secondo l'ordine stabilito dal sorteggio della lettera.

Art. 12 – Permessi sindacali

- Decreto*
1. La R.S.U. ha diritto a fruire, nei luoghi di lavoro, di permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, per la propria attività sindacale.
 2. I permessi medesimi spettano in ragione di 25 minuti e 30 secondi per il numero dei dipendenti in servizio nell'Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico, dalla RSU che lo comunica al Dirigente Scolastico.
 3. Il monte ore dei permessi, nonché l'eventuale distribuzione tra i componenti della R.S.U., è gestito autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione scritta al Dirigente di almeno tre giorni, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
 4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
 5. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
 6. Le modalità di fruizione dei permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 13 - Accesso agli atti

1. I componenti della R.S.U. e i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 2006-2009 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa, di informazione preventiva e successiva.

Art. 14 – Esercizio del diritto di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché la comunicazione relativa all'indizione di sciopero venga affissa nella bacheca sindacale dell'Istituto nella stessa giornata.
2. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente la comunicazione di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolare interna della scuola.
3. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico può invitare il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero, di norma, tre giorni prima dell'indizione dello sciopero. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà le condizioni di garanzia del servizio scolastico possibile, ferma l'intangibilità del diritto di sciopero, dando comunicazione alle famiglie circa le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

4. La comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria e il personale ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.

Art. 15 –Contingenti minimi in caso di sciopero e criteri di determinazione

1. Per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio. Si fa riferimento espresso al Protocollo sui servizi minimi in caso di sciopero, allegato al CCNL;
2. In caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sottoelencate:
 - svolgimento degli esami finali e/o scrutini finali: n. 2 unità di Assistente Amministrativo e n. 2 unità di Collaboratore Scolastico;
 - pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore dei SGA, n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico.

Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non si potrà impedire al personale A.T.A. l'adesione totale allo sciopero.
3. L'individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà, in prima istanza, per sorteggio e successivamente a rotazione secondo l'ordine stabilito dal sorteggio della lettera.
4. I dipendenti, ufficialmente prececati per l'espletamento dei servizi minimi, verranno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5. Il personale, esonerato dal partecipare allo sciopero, sarà preavvisato, entro due giorni dall'effettuazione degli stessi, mediante comunicazione affissa all'albo della Scuola. Detti nominativi saranno portati a conoscenza anche delle RSU.
6. Entro 48 ore dallo sciopero il Dirigente Scolastico comunica alle RSU e alle OO.SS. il numero esatto degli scioperanti con relativa percentuale di adesione.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene eletto o designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.(R.S.U. d'istituto-art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/08).

Il RLS deve frequentare un apposito corso di formazione. L'art. 37 (comma 10, 11 e 12) del D.Lgs.81/08 stabilisce infatti che il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera (scuola).

Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore + aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del corsista. Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS (art. 50, comma 1, D. Lgs. 81/2008):- all'informazione su tutte le materie che attengono alla sicurezza sul luogo di lavoro; - alla consultazione sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, addetti all'antincendio ecc, nomina del medico competente se previsto dalla valutazione dei rischi);

- alla riunione periodica, perlomeno una l'anno;
- all'accesso ai documenti in materia di sicurezza ed in particolare a quelli sulla valutazione dei rischi, sullo stato degli infortuni all'interno della scuola e a ogni altro documento attinente l'igiene e la sicurezza;

- ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola

- ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica.

- si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori (e dagli

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom left of the page, including the name "Ottavio" and other illegible signatures.

allicvi, in particolare quando questi sono equiparati a lavoratori) in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

Ha inoltre diritto a 40 ore annue di permesso retribuito da utilizzare per prendere visione del DVR e degli altri documenti sulla sicurezza predisposti dal SPP, per momenti d'aggiornamento sui temi della sicurezza e, più in generale, per svolgere il proprio incarico all'interno della scuola in cui opera. Il mandato del RLS è triennale e scade naturalmente con il termine del mandato delle R.S.U. La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP.

Art. 17 – Informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza

1. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione generale del livello di informazioni e di formazione dei lavoratori sulla sicurezza e sulla salute, con particolare riferimento ai contenuti del D. lgs n. 626/94, e, conseguentemente, programma l'informazione e la formazione previa consultazione del RLS. I lavoratori, a norma dell'art. 39 del D. lgs n. 626/94, non possono rifiutarsi di seguire i relativi corsi. La formazione è svolta secondo quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 1997, sui relativi specifici percorsi tematici.

Art. 18 – Figure sensibili

1. All'inizio dell'anno scolastico e per ogni edificio sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - addetti al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma.

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

A tali figure competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 19 – Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, RSPP, Medico competente) per l'attuazione del programma di prevenzione. E' obbligo per il Dirigente convocare almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun a.s.. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso (almeno cinque giorni prima).

Art. 20 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. Al RSPP compete un compenso attinto dai fondi assegnati dal MIUR.

TITOLO QUARTO – UTILIZZO DEL PERSONALE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 21 – Collaborazioni plurime e prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 22 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

Handwritten signatures:
Bell'Pariso
Bere
Antonio Pella

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 23 – Risorse disponibili per il trattamento economico accessorio

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - b) stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
 - c) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - d) stanziamenti previsti per le sostituzioni dei colleghi assenti;
 - e) stanziamenti previsti per le attività complementari di ed. Fisica;
 - f) stanziamenti previsti per le aree a rischio e a forte processo immigratorio;
 - g) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - h) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro (aree a rischio, fondi per alunni immigrati, attività complementari di educazione fisica, ecc.);
 - i) eventuali contributi dei genitori.

freeso

Ally Sant
Ber
Ottavia Sole

Art. 24 – Determinazione delle risorse MOF 2016/17

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio per l'a.s. 2016-17 sono così determinate:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (LORDO DIPENDENTE)	
Numero punti di erogazione	1
Numero addetti in organico di Diritto (Docenti e ATA)	69
Numero docenti in organico di Diritto (Per gli Istituti secondari di 2° grado)	55
1) F.I.S. A.S. 2016/17	35.055,89
2) Economia a.s. 2015/16	3840,76
Disponibilità per l'a.s. 2016/17	€ 38.896,65

FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE)	
Funzioni Strumentali a.s. 2016/2017	€3.182,21
TOTALE	€3.182,21

INCARICHI SPECIFICI (LORDO DIPENDENTE)	
Incarichi Specifici ATA a.s. 2016/2017	€ 1.484,47
TOTALE	€ 1.484,47

ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE)	
Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2016/2017	€ 2.120,84
Economie Ore Eccedenti al 31/08/2016	2.208,21
TOTALE	€ 4.329,05

ORE ECC. PRATICA SPORTIVA (LORDO DIPENDENTE)	
Ore Eccedenti Pratica Sportiva a.s. 2016/2017	
TOTALE	
TOTALE Mof	DISPONIBILE
	€ 47.892,38
TOTALE Mof	A.S. 2016/17
	€ 41.843,41

Liceo

Cell. Puro
Berl
Ottone Pels

Art. 25 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. I fondi destinati ad attività finalizzate saranno così utilizzati:

a) Compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali al P.O.F.

Per l'a.s. 2016/17 il Collegio Docenti ha individuato n. 2 docenti incaricati delle Funzioni Strumentali. I fondi per le Funzioni Strumentali vanno ripartiti tra i docenti destinatari degli incarichi con i compensi annui così determinati:

“SOSTEGNO AI DOCENTI” (n. 1 docenti)	€ 1.591,10 (lordo dipendente)
“SUPPORTO AGLI ALUNNI” (n. 1 docente)	€ 1.591,10 (lordo dipendente)

b) Compensi per gli incarichi specifici del personale A.T.A.

I fondi per gli incarichi specifici del personale ATA vanno utilizzati per assicurare ai destinatari dei compensi stabiliti come segue:

	Numero unità	Compenso unitario	Compenso totale
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	n. 3	494,82	1.484,46

c) Compensi per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti

1. Le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti sono assegnate compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite alla scuola e dopo aver soddisfatto i sottoelencati criteri di sostituzione dei docenti assenti, come deliberati dal Collegio Docenti (delibera n. 14 del 19/09/2016), da adottare in ordine di priorità e tenendo anche conto in via prioritaria della possibilità di utilizzare i docenti con ore a disposizione in orario di servizio:
 - a) sostituzione con personale della scuola con ore a disposizione;
 - b) anticipazione di ore da fruire successivamente come permesso;
 - c) utilizzo del docente impegnato in attività alternativa all'I.R.C., che si recherà con i propri alunni nella classe in cui risulta assente l'insegnante titolare;
 - d) restituzione di ore di permesso o di ritardo;
 - e) attribuzione di ore eccedenti a docenti dichiaratisi disponibili, nel limite delle risorse assegnate, privilegiando il docente della stessa materia o, in caso di pari requisiti, il docente meno utilizzato;
 - f) in ultima istanza, alla ripartizione degli alunni.
2. Nell'eventualità di dover ricorrere alle supplenze brevi in sostituzione dei colleghi assenti, le stesse vengono attribuite ai docenti seguendo i seguenti criteri:
 - a. docenti della stessa disciplina (con retribuzione) previa disponibilità dell'interessato;
 - b. docenti del corso (con retribuzione) previa disponibilità dell'interessato;
 - c. altri (con retribuzione) previa disponibilità dell'interessato;
3. Nel caso in cui più docenti si trovassero nella medesima condizione rispetto ai suddetti criteri, si utilizza il criterio della rotazione.
4. Il tabulato con le indicazioni della disponibilità per supplenze è esposto in sala docenti.

5. Il registro con le indicazioni delle supplenze assegnate ai docenti è compilato e custodito dai collaboratori del DS.

d) Compensi per attività complementari di educazione fisica

Circa le attività complementari di educazione fisica, l'erogazione delle risorse in questione, come da Intesa del 7 agosto 2015, prevede che sia subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.

L'Istituto si attiene alle linee guida per le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva nelle scuole secondarie del primo e secondo grado emanate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, formulando un progetto, per la realizzazione di un programma didattico-sportivo, relativo a tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l'anno scolastico, nell'ambito dei Centri Sportivi Scolastici.

Le attività sono retribuite compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite alla scuola.

La misura del compenso orario ai docenti di educazione fisica viene determinata in 1/78mo dello stipendio mensile tabellare in godimento, maggiorato del 10% come previsto dall'art. 70 del C.C.N.L. 04/08/1995, dall'art. 85 del C.C.N.L. 24/07/2003 e dall'art. 87 del C.C.N.L. 2006-2009.

I fondi di cui alle lettere c. e d. del comma 2 del presente articolo vanno utilizzati per compensi orari.

Art. 26 – Finalizzazione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività del personale docente e A.T.A. che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti, con il fine primario di rendere all'utenza un servizio scolastico improntato a criteri di efficacia, efficienza e produttività, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 27 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, con esclusione di quelle di cui ai successivi commi 2 e 3, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Dal totale della **somma a destinazione comune** (di cui al precedente art. 24, tabella "CALCOLO DEL FIS"), pari ad € **38.896,65**, disponibilità derivante dalla somma del FIS per l'a.s. 2016/17 (€ 35.055,89) e delle economie del personale docente dell' a.s. 2015/16 (€ 3.840,76), è detratta la somma di € **2.720,00 In. Di Direz. DSGA**

3. Dal totale della **somma a destinazione comune**, pari ad € **36.176,65**, sono altresì detratti preventivamente i compensi per i collaboratori del DS (vedi nota sindacale unitaria del 3 gennaio 2013), come di seguito determinati:

1^ Collaboratore	€ 2.500,00
2^ Collaboratore	€ 2.500,00
Totale lordo dipendente	€ 5.000,00

Illeggi
Bellini
Bella
Ottavio Bellini

4. Per un'equilibrata ripartizione delle risorse del FIS fra il personale docente e A.T.A., si conviene che le somme a destinazione comune, **calcolate al netto dei compensi** di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, di € 31.176,65 sono ripartite adottando un criterio perequativo, con riferimento alle consistenze organiche, Docenti e ATA; pertanto l'81% sarà riservato al personale docente e il 19% al personale A.T.A.

5. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 25.253,09 (lordo dipendente) e per le attività del personale ATA € 5.923,56 (lordo dipendente).

6. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo

Art. 28 – Stanziamenti per personale docente

1. Le risorse del FIS assegnate al PERSONALE DOCENTE, lordo dipendente, sono:

F.I.S. 2016/17 + economie	€ 25.253,09 (pari all'81% di € 31.176,65)
---------------------------	--

2. Le attività da retribuire, come da art. 88 del CCNL, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed eventualmente prevedendo compensi **anche in misura forfetaria**, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF, su delibera del consiglio di istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti.

3. Ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. 2006 – 2009 saranno retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attività relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, nell'ambito del P.O.F. deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto.

4. Con il fondo vengono inoltre retribuite:

le **attività aggiuntive di insegnamento** che consistono nello svolgimento, oltre l'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa;

le **attività aggiuntive funzionali all'insegnamento** che consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e nelle funzioni di carattere collegiale eccedenti le 40 ore annue, previste all'art. 29 – comma 3 lett. A) – del C.C.N.L. 2006 – 2009.

5. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 27, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto alla didattica: € 10.955,00

b.-c.-d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa: € 14.247,50

Illegible signature

Illegible signature

Illegible signature

a. SUPPORTO ALLA DIDATTICA

ATTIVITÀ		N. Docenti	COMPENSO UNITARIO (forfetario)	COMPENSO COMPLESSIVO
Coordinatori (classi 5 [^])		n. 6	€ 157,50	€ 945,00
Coordinatori (classi 1 [^] -2 [^] -3 [^] -4 [^])		n. 26	€ 87,50	€ 2.275,00
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)	referente	n. 1	€ 175,00	€ 1.295,00
	membri	n. 8	€ 140,00	
Commissione Orientamento	referente	n. 1	€ 175,00	€ 2.975,00
	membri	n.16	€ 175,00	
Commissione POF-PTOF-PdM	membri	n. 7	€ 122,50	€ 1.032,50
	referente	n.1	€ 175,00	
Commissione ASL	referente	n. 1	€ 175,00	€ 787,50
	membri	n. 7	€ 87,50	
Nucleo Interno di Valutazione (NIV)	referente	n. 1	€ 175,00	€ 420,00
	membri	n. 2	€ 122,50	
	docenti membri	n. 4	€ 175,00	
Referente INVAISI		n. 1	€ 175,00	€ 175,00
TOTALE				€ 9.905,00

b. PROGETTI/ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'O.F.
(in orario extracurricolare con attività funzionali all'insegnamento)

TITOLO del PROGETTO	N. DOCENTI	ORE PER UNITÀ	ORE TOTALI	COMPENSO O TOTALE
Olimpiadi di matematica	1	n. 40	n. 40	€ 700,00
Olimpiadi di informatica-robotica	1	n. 40	n. 40	€ 700,00
Olimpiadi di statistica	1	n. 20	n. 20	€ 350,00
Coding lab	1	n. 40	n. 40	€ 700,00
"I trabocchi tra letteratura, arte e architettura"	2	n. 4	n. 8	€ 140,00
"I giovani ricordano la shoah"	2	n. 4	n. 8	€ 140,00
"Shakespeare lives in school: global competition"	2	n. 5	n. 10	€ 175,00
Arte e decoro: "L'arte del riciclo"	1	n. 40	n. 40	€ 700,00
"Where is the love?"	4	n. 5	n. 20	€ 350,00
"Delitti pitagorici"	4	n. 5	n. 20	€ 350,00
Arte e decoro: "Tra le nuvole 2.0: fumetti e vignette sulle pareti e sui social"	1	n. 40	n. 40	€ 700,00
Annuario scolastico	3	n. 7	n. 21	€ 367,50
III Premio "Don Franco Marconi": l'arte e il cibo	1	n. 50	n. 50	€ 875,00
TOTALE				€ 6.247,50

c. PROGETTI/ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'O.F.
(in orario extracurricolare con attività aggiuntive di insegnamento)

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	N. DOCENTI	ORE PER UNITÀ	ORE TOTALI	COMPENSO TOTALE
	2	30	n. 60 (x € 35,00)	€ 2.100,00
	2	20	n. 40 (x € 35,00)	€ 1.400,00
TOTALE				€ 3.500,00

Letta Parso
De
Ottavio

d. PROGETTI/ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'O.F.
(in orario extracurricolare con attività aggiuntive di insegnamento)

CORSI DI RECUPERO	ORE TOTALI	COMPENSO TOTALE
(in corso d'anno e estivi)	n. 90 (x € 50,00)	€ 4.500,00
TOTALE		€ 4.500,00

e. PROGETTI DI CONTINUITÀ/ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'O.F.
(in orario extracurricolare con attività funzionali all' insegnamento)

PROGETTI CONTINUITÀ	ORE TOTALI	COMPENSO TOTALE
(in corso d'anno)	n. 60 (x € 17,50)	€ 1.050,00
TOTALE		€ 1.050,00

N.B. Eventuali economie confluiranno in commissione orientamento

Art. 29 – Stanziamenti per personale ATA

1. Le risorse assegnate al PERSONALE A.T.A., lordo dipendente, sono:

F.I.S. 2016/17	€ 5.923,56 (pari al 19% di € 31.176,65)
-----------------------	---

Il fondo del personale ATA è ripartito tra i diversi profili in modo che ai collaboratori scolastici, agli assistenti amministrativi sia assicurato un equivalente numero di ore per lo svolgimento di attività aggiuntive.

- 1 Il personale impegnato in attività retribuite con risorse provenienti dal MIUR diverse dal fondo d'Istituto è compensato con gli importi indicati nelle tabelle "6" del CCNL 2006/09 in relazione al numero di ore effettivamente prestate.
- 2 La misura dei compensi per ogni altra attività aggiuntiva con oneri a carico del fondo dell'istituzione è stabilita dalla tabella "6" del CCNL 2006/09.
- 3 All'attivazione del lavoro straordinario si ricorre esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili e solamente dopo aver esperito tutte le opportunità previste dal presente contratto in relazione a flessibilità, turnazione, programmazione plurisettimanale ecc..
- 4 Il lavoratore, può richiedere di usufruire di ore libere in luogo del compenso economico per il lavoro straordinario effettuato come da CCNL vigente.
- 5 Le attività aggiuntive verranno assegnate al personale ATA secondo i seguenti criteri:
 - accertata disponibilità
 - accertata e documentata competenza;
 - accertate e documentate esperienze precedenti;

Attività Assistenti amm.vi	ore	Im.	Importo compl.
Supporto e sostituzione del DSGA - Sostituzione colleghi assenti Gestione graduatorie interne e precari della scuola- Gestione supplenze Flessibilità oraria ed organizzativa - Gestione registro elettr.-supporto Docenti - Coordinamento didattica e collaborazione diretta col DS Lavori contabili di particolare rilevanza - Supporto funzione docente- invalsi Supporto progetti POF- n. 5 dip.	204	€ 14,50	2958,00

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]
 Ottavio [Signature]

Attività Collaboratori scolastici	Ore	Im.	Importo compl.
Flessibilità oraria ed organizzativa; Sostituzione colleghi assenti Intensificazione piano segreteria sala docenti e aula riunioni Supporto progetti POF Attività e pulizie eccezionali Piccola manutenzione n.7 dip.	238	€ 12,50	2965,56
TOTALE CONTRATTATO € 5.923,56			

Art. 30 – Criteri per l’assegnazione al personale docente degli incarichi e funzioni nelle attività e nei progetti

1. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal Collegio vengono attribuite ai docenti sulla base di dichiarata disponibilità degli interessati.
2. In presenza di più candidature, il Dirigente Scolastico, nella valutazione per l’attribuzione dell’incarico, terrà conto dei criteri indicati al successivo comma 3 del presente articolo.
3. Per le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, il personale è utilizzato secondo i seguenti criteri:
 - a) accertata disponibilità;
 - b) possesso dei titoli di studio e di abilitazione;
 - c) maturazione di esperienze professionali pregresse;
 - d) aggiornamento svolto e documentato su tematiche attinenti lo svolgimento della attività;
 - e) minor numero di incarichi ricoperti contemporaneamente nella scuola;
 - f) anzianità di permanenza nella scuola di appartenenza (valutabile in caso di parità dei titoli di cui ai precedenti punti a, b, c, d).
4. Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere candidature per gli incarichi, anche nell’ottica di un’equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo d’Istituto, la Dirigenza assicura la massima pubblicità nell’occasione dell’assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione scritta esposta all’albo o come circolare interna recante l’indicazione dell’incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dal numero di ore relativa all’incarico.
5. Il Dirigente Scolastico informa la R.S.U. per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività e nel POF, di cui sia sorta l’esigenza nel corso dell’anno.
6. Gli incarichi conferiti dal Dirigente Scolastico verranno comunicati al Collegio dei Docenti
7. Nel caso di presentazione di più proposte progettuali rispetto alla disponibilità del Fondo, la valutazione dei progetti/attività avviene in sede di contrattazione tenendo conto dei criteri valutativi deliberati dal Collegio docenti con delibera n. 22 del 10/09/2015, secondo il seguente ordine di priorità:
 - tra i progetti/attività per l’arricchimento dell’offerta formativa non curricolare vengono privilegiati, prioritariamente, quelli che presenteranno le seguenti caratteristiche:
 - maggiore rilevanza dell’ente proponente;
 - progetti che coinvolgano più ordini di scuola/ sezioni/classi/;
 - progetti destinati a situazioni di svantaggio;
 - progetti che prevedano contributi e finanziamenti di enti esterni.

Alb. P. 10/09/15

*Be...
Stavie Selin*

- limitatamente alla Scuola secondaria di 1° grado, le attività di recupero avranno la priorità su tutte le altre proposte progettuali.

Art. 31 – Compensi per incarichi specifici al personale A.T.A.

Le risorse previste per gli incarichi specifici, per l'anno scolastico 2016/17 ammontano ad € 1484,47 lordo dipendente così ripartite per n. 3 assistenti amministrativi non titolari di 1° posizione economica: il restante personale ata risulta titolare della 1° posizione economica

n. 3 incarico Ass. Amministrativo non destinatario di Art. 7 - CCNL/2005	Espletamento del servizio in orario con responsabilità e diligenza, intensificazione del carico di lavoro già loro assegnato)	€ 1.484,47
Totale		€ 1.484,47

Art. 32 – Compensi per intensificazione di prestazioni lavorative e per lavoro aggiuntivo oltre l'orario d'obbligo del personale A.T.A.

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale A.T.A., tra quelle previste nel profilo professionale di appartenenza, non necessariamente oltre l'orario di lavoro, richiedenti comunque un maggior impegno professionale.

2. Tali attività consistono in:

- elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
- prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie;
- partecipazione a progetti previsti nel P.O.F.;
- intensificazione per attività di maggiore impegno durante le ore di servizio, intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione e al funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
- attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, ...);
- compiti legati all'assistenza della persona e al pronto soccorso;
- maggiori carichi di lavoro per carenze d'organico;
- sostituzione del personale assente non sostituito con supplente temporaneo.

3. Le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, devono essere oggetto di formale incarico del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

4. Le attività aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo sono formalmente autorizzate dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Art. 33 – Direttore dei servizi generali ed amministrativi e sostituto

1. L'indennità di direzione al DSGA è determinata dalla sequenza contrattuale che per l'anno scolastico 2016/17 è fissata in € 2.720,00, lordo dipendente.

3. Le prestazioni aggiuntive del DSGA svolte oltre l'orario d'obbligo potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del FIS, salvo che il DSGA non chieda per le stesse, o per una parte di esse, di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CCNL 29/11/2007).

file
 [Handwritten signatures]

Art. 34 – Modalità di conferimento e retribuzione degli incarichi al personale

1. I compensi per le attività del personale docente e per quelle del personale A.T.A. sono:
 - compensi previsti dall'art. 37 del C.C.N.I. 31/08/1999, dall'art. 30 del C.C.N.L. 24/07/2003 e dall'art. 33 del C.C.N.L. 29/11/2007 ;
 - compensi previsti dall'art. 50 del C.C.N.I. 31/08/1999, dall'art. 47 del C.C.N.L. 24/07/2003 e dall'art. 47 del C.C.N.L. 29/11/2007;
 - compensi previsti C.C.N.L. 29/11/2007;
 - compensi previsti sequenza contrattuale;
 - compensi forfetari.
2. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con salario accessorio.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il numero delle ore conferite, il compenso spettante e i termini di pagamento.
4. Per attivare il procedimento di liquidazione il personale deve presentare, entro i termini fissati annualmente dal Dirigente Scolastico, l'apposita scheda riepilogativa degli incarichi e delle attività debitamente compilata in ogni sua parte, utile a documentare l'effettivo svolgimento dell'attività. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
5. Le somme sono fungibili nel caso in cui, a consuntivo, si verificano dei residui in una o più aree e incapienza in altra area o aree.
6. I compensi per le attività aggiuntive saranno erogati fino al massimo delle ore conferite con atto del Dirigente Scolastico. Per le attività per le quali il monte ore viene stabilito forfetariamente fino al massimo dello stanziamento previsto.
6. I compensi fissati nella presente contrattazione si intendono al lordo dipendente.
7. Per assenze superiori a 15 giorni, saranno ridotti in proporzione solo i compensi per le attività che si esauriscono nell'arco dell'intero anno scolastico.
8. Ai compensi provenienti da risorse contrattuali si applicherà la normativa sul cedolino unico. Gli altri compensi saranno a carico del bilancio della scuola.

Art. 35 – Utilizzo risorse di progetti speciali

1. Per quanto riguarda l'utilizzo di ulteriori risorse derivanti da finanziamenti di EE.LL., Comunità Europea o altro all'interno di specifici progetti, la partecipazione del personale interno alla scuola deve avvenire con carattere di priorità, sulla base e della disponibilità individuale e delle competenze specificatamente richieste.

Art. 36 – Valorizzazione del merito del personale docente e natura premiale della retribuzione accessoria

1. L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 37 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Il Dirigente Scolastico pro-tempore:

PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Silvia Recchuti



PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Patrizia Baratiri

Prof. Gabriele Picciotti

Prof.ssa Ottavia Sales

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS – CONF.S.A.I. SCUOLA

FGU GILDA UNAMS